



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manziona..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 3 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo del 17.12.2010 il cliente, che ha in essere con l'intermediario un affidamento "revolving", domanda la cancellazione dai SIC di tutti i dati a lui riferibili "in ragione del mancato [...] preavviso ex art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta".

L'intermediario non riscontra il reclamo.

Il cliente ribadisce, col ricorso, la domanda di cancellazione dai SIC dei dati a proprio carico, stante il difetto del preavviso. Propone quindi domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (che stima in € 2.000,00) e di rifusione delle spese sostenute "per la procedura" (che quantifica in € 500,00).

Espone l'intermediario che il ricorrente ha richiesto e ottenuto, in data 18.9.2001, un finanziamento di € 6.000,00; ha poi richiesto (e ottenuto) "successivi riutilizzi" negli anni 2002-2004. Tutti i movimenti finanziari – precisa l'intermediario – sono rinvenibili nell'estratto conto che offre in comunicazione e dove è altresì riportato il debito attuale del cliente che, al 20.2.2011, ammonta a € 7.077,12.

Dalla medesima evidenza contabile si ricavano, inoltre, "i ritardi accumulati [...] nonché i mancati pagamenti risalenti al 2004". Di conseguenza, osserva il controdeducente, la segnalazione nei SIC "non solo è conforme alla normativa dettata dal codice di deontologia [...] ma è altresì corretta e legittima, stante la perdurante morosità registrata nei rimborsi mensili e documentata dall'estratto conto". Rileva poi che "i ritardi e i mancati pagamenti sono ripetuti, tanto che ad oggi il [ricorrente] deve ancora [...] l'importo di € 7.077,12".

Replica, infine, sostenendo, a conforto dell'infondatezza ritenuta a proposito dell'altrui domanda, che l'autorizzazione al trattamento dei dati personali è stata rilasciata dal ricorrente "con la sottoscrizione del finanziamento de quo" nel quale è presente la relativa clausola.

## DIRITTO

La domanda non può trovare accoglimento siccome è costante l'indirizzo di questo Collegio che, in difetto di allegazione specifica delle circostanze che avrebbero (più probabilmente che non) reso il comportamento corretto dell'intermediario atto a prevenire l'iscrizione del debitore nei SIC, ritiene che la pur illecita condotta omissiva dell'avviso, altrimenti dovuto a norma dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia applicabile, risulti concretamente improduttiva di danni risarcibili per il cliente, *a fortiori* mediante reintegrazione in forma specifica (qual è la domandata cancellazione dei dati già registrati in aggiunta alla liquidazione monetaria per equivalente) (cfr. Collegio ABF di Napoli, in particolare, decisioni nn. 1482/2010 e 880/2011).

Nella fattispecie, il trattamento prende a oggetto dati del cliente incontestatamente veri e aggiornati (al 20 febbraio u.s.), il cui censimento in SIC (con prognosi postuma che al Collegio s'impone) non appare probabile - già per il carattere risalente (fino al 2004) e costante degli inadempimenti del debitore - che potesse risultare effettivamente inibito da una (pur dovuta) tempestiva informazione dell'intermediario circa l'imminenza delle iscrizione da operare in SIC.

Peraltro, rilevato che l'intermediario assume a giustificazione anche della mancata comunicazione imposta dal Codice di deontologia e di buona condotta (A.G.P.D.P., provvedimento del 16.11.2004, n. 8) la surrogabilità dell'adempimento nei confronti della clientela mediante formalità alternative e antecedenti rispetto a quelle specificamente imposte soltanto "al verificarsi di ritardi" (nella fattispecie, adducendo la sufficienza dell'informativa data "con la sottoscrizione del finanziamento *de quo*"), conviene questo Collegio di richiamare l'intermediario alla più scrupolosa osservanza delle prescrizioni relative ai sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, onde risulta rimanere recisamente escluso che l'assolvimento del dovere informativo concernente la specifica conseguenza della *mora debendi* del cliente possa restare convenzionalmente derogato sin dalla fase genetica del rapporto creditizio, tanto risolvendosi nell'elusione della ragione stessa della previsione di cui trattasi.

Questo Collegio ABF, pertanto, invita l'intermediario a evitare, mediante l'adozione di protocolli disciplinari conformi all'attuale normativa cogente, che la pur accertata disapplicazione del giusto comportamento "circa l'imminente registrazione dei dati" possa transitare, per via dell'errata interpretazione del precetto deontologico, in vera e propria prassi operativa, *aliunde* esposta a sanzione.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI